

DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2024
509/2024/R/COM

**MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
NATURALE DEI CLIENTI FINALI ALLE PARTI TERZE DA ESSI AUTORIZZATE E
AGGIORNAMENTO DELL'AREA PRIVATA DEL PORTALE CONSUMI**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1318^a riunione del 26 novembre 2024

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, 2012/27/UE (di seguito: direttiva 2012/27);
- il Regolamento (UE) 2014/910 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito: GDPR);
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 giugno 2019, 2019/944 (di seguito: direttiva 2019/944);
- il Regolamento di esecuzione della Commissione del 6 giugno 2023, 2023/1162 (di seguito: Regolamento di esecuzione);
- la Direttiva 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica;
- la Direttiva 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" e, in particolare, l'articolo 64;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modifiche con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/2010);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche con la legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/2012);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge bilancio 2018);

- la legge 30 dicembre 2023, n. 214 (di seguito: Legge Concorrenza 2022);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito: Codice Privacy);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012 e s.m.i. (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014 recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”;
- il Quadro strategico dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per il triennio 2022-2025, approvato con la deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com (di seguito: deliberazione 270/2019/R/com) e, in particolare, l’Allegato A “Regolamento di funzionamento del Portale Consumi di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 205/2017” (di seguito: Regolamento Portale Consumi);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com, e, in particolare, l’Allegato A (TIAO);
- la deliberazione dell’Autorità, 727/2022/R/eel, e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: TIAD);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: TIDE);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2024, 158/2024/R/com (di seguito: deliberazione 158/2024/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 186/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 186/2015/R/eel)
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 865/2017/R/efr (di seguito: documento per la consultazione 865/2017/R/efr);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 316/2024/R/com (di seguito: documento per la consultazione 316/2024/R/com);
- le osservazioni inviate da parte degli operatori in merito al documento per la consultazione 316/2024/R/com;
- il Regolamento di funzionamento del SII, versione 1.2, predisposto dal Gestore del SII ai sensi del comma 2.6 della deliberazione ARG/com 201/10;
- il provvedimento rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali n. 131 del 20 giugno 2019 (di seguito: provvedimento GPDP 131/2019);

- lo schema della deliberazione inviato dal Presidente dell’Autorità al Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 15 ottobre 2024 (prot. Autorità 72618/2024), come integrato in data 5 novembre 2024 (prot. Autorità 77140/2024);
- il provvedimento rilasciato dal Garante per protezione dei dati personali n. 695 del 14 novembre 2024 (di seguito: provvedimento GPDP 695/2024) (prot. Autorità 81295/2024).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)), ivi compresa la vendita al dettaglio, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi, la trasparenza e la tutela dei consumatori;
- con particolare riferimento alla tutela del cliente finale, con il Quadro Strategico 2022-2025, l’Autorità ha inteso ulteriormente rafforzare gli sforzi tesi all’effettivo *empowerment* dei consumatori - domestici e non domestici - nonché all’accrescimento delle capacità degli stessi di prendere decisioni attraverso l’utilizzo consapevole degli strumenti adeguati, sviluppati dall’Autorità all’uopo (obiettivo strategico OS. 1);
- in tale ambito, l’Autorità ha posto particolare attenzione allo sviluppo e al miglioramento delle soluzioni per favorire l’utilizzo effettivo da parte del cliente finale dei dati di consumo energetici individuali, consentendo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati individuali, la messa a disposizione di tali dati a singole e specifiche terze parti autorizzate dal cliente finale come previsto dalle disposizioni normative, nazionali e euro-unitarie, in materia.

CONSIDERATO CHE:

- il quadro normativo di riferimento è stato ricostruito dettagliatamente nella deliberazione 158/2024/R/com, a cui si fa integrale rinvio; in estrema sintesi, tale quadro include:
 - a) la normativa sul c.d. Sistema informativo integrato (di seguito: SII, cfr. decreto-legge 105/2010, articolo 1-bis, e decreto-legge 1/2012, articolo 22, e la regolazione attuativa adottata dall’Autorità con la quale sono disciplinate le condizioni tecniche ed economiche di accesso ed erogazione delle prestazioni che il gestore del SII, la società Acquirente Unico S.p.A., eroga ai relativi utenti);
 - b) la normativa in materia di efficienza energetica (cfr. decreto legislativo 102/2014, in particolare articolo 9: comma 3 lettera b); comma 6, lettera b; comma 7 e comma 8);
 - c) la normativa in materia del c.d. Portale Consumi (cfr. legge di Bilancio 2018, articolo 1, comma 8, e la relativa disciplina attuativa adottata dall’Autorità in particolare con la deliberazione 270/2019/R/com);

- d) la normativa eurounitaria in tema di interoperabilità (cfr. direttiva 2019/944, articoli 24 e 25; decreto legislativo 210/2019, articolo 9; Regolamento di esecuzione);
- e) la normativa eurounitaria e nazionale in tema di protezione dei dati personali (GDPR e Codice Privacy);
- in particolare, con riferimento alla lettera d), l'interoperabilità oggetto del Regolamento viene garantita a livello europeo mediante l'istituzione di un modello di riferimento (*reference model*) europeo, neutrale dal punto di vista tecnologico e in linea con le diverse prassi per la condivisione dei dati adottate a livello nazionale. Il *reference model* a sua volta descrive i ruoli, le responsabilità (*role model*), le informazioni oggetto di scambio (*information model*) e i flussi e procedure (*process model*) necessari affinché siano svolte in maniera armonizzata le procedure di accesso ai dati. Il regolamento prevede altresì che ciascuno Stato Membro pubblici e tenga aggiornata una mappatura del proprio modello di accesso ai dati (di seguito anche: *reporting*); al tal fine, tra i ruoli indicati nel *role model*, il Gestore del SII già svolge i ruoli indicati dagli articoli 5 (amministratore dei dati misurati), 6 (amministratore dei punti di misurazione), 7 (fornitore dell'accesso ai dati) del regolamento medesimo; a decorrere dal 5 luglio 2025, ciascuno Stato Membro è tenuto allo svolgimento delle attività di *reporting* per il tramite della relativa autorità nazionale competente, laddove indicata;
- da ultimo, in coerenza col contesto sopra richiamato e, in particolare, con il Regolamento di esecuzione e il modello di riferimento ivi delineato, è intervenuta la Legge Concorrenza 2022 che, all'articolo 2, comma 3, ha previsto, tra l'altro, alcune modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 102/2014. In particolare:
 - la lettera d) del comma 3 è stata sostituita dalla seguente: *“nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del [SII] [...], per il tramite del Portale [Consumi] [...], metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi”*;
 - è stato, inoltre, aggiunto il seguente comma 3-bis: *“è istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA”*.

CONSIDERATO, QUINDI, CHE:

- con la deliberazione 158/2024/R/com, al fine di dare attuazione alle norme di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge Concorrenza 2022, in particolare al disposto del decreto legislativo 102/2014 da questa novellato, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti che consentano la messa a disposizione ai soggetti terzi univocamente designati dai clienti finali tramite il Portale Consumi, dei dati del misuratore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale dei medesimi clienti finali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- contestualmente, con la medesima deliberazione 158/2024/R/com è stato:
 - previsto da subito l'implementazione da parte della società Acquirente Unico S.p.A., in quanto gestore del SII (di seguito, anche: Gestore del SII), di un elenco delle terze parti (di seguito: ETP) che possono essere designate dai clienti finali ad accedere ai dati dei misuratori relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale, prevedendo, inoltre, la realizzazione di un Registro Informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che hanno accesso ai dati del cliente finale e le informazioni concernenti gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi delegati, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia dei dati consultati (di seguito: Registro Informatico);
 - incaricato il medesimo Gestore del SII di predisporre, entro 90 giorni, le modalità con cui i soggetti terzi autorizzabili possano richiedere di essere inseriti nell'ETP e il modello di funzionamento del Registro Informatico per l'annotazione delle informazioni concernenti gli accessi ai dati da parte dei soggetti autorizzati, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati, secondo modalità che possano permettere la messa a disposizione di tali informazioni ai clienti finali;
 - disposto - come prima attuazione per quanto riguarda la definizione delle tipologie dei soggetti terzi che possono essere autorizzabili dai clienti finali al fine della messa a disposizione dei propri dati di misura - che possano richiedere l'iscrizione all'ETP gli operatori già accreditati al SII in qualità di controparte commerciale dei clienti finali, sia per l'energia elettrica che per il gas naturale. Per tali operatori, infatti, sono già state eseguite le procedure di identificazione in sede di accreditamento al SII e, al contempo, si tratta di soggetti che, soddisfacendo i criteri e requisiti definiti dalla normativa, possono proporre le "offerte comparabili" che il cliente deve poter "confrontare" in coerenza con la prima delle due finalità indicate, in merito, dal nuovo articolo 9, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 102/2014.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 316/2024/R/com, l'Autorità ha quindi illustrato i propri ulteriori orientamenti in merito alla messa a disposizione alle parti terze autorizzate dai clienti finali, per il tramite del Portale Consumi, dei dati di

misurazione dell'energia elettrica e del gas naturale; tali orientamenti, in particolare, riguardano:

- il completamento della definizione del c.d. perimetro soggettivo dell'intervento, ossia l'individuazione delle categorie di soggetti terzi accreditabili all'ETP (di seguito, anche: Terze parti);
- la disciplina del c.d. perimetro oggettivo dell'intervento, ossia l'individuazione dei dati di misurazione della fornitura di energia che possono essere messi a disposizione delle Terze parti;
- i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alle Terze parti e dell'eventuale revoca da parte dei clienti finali e il conseguente termine del servizio;
- per quanto riguarda l'individuazione del perimetro soggettivo, con gli orientamenti pubblicati con il documento per la consultazione 316/2024/R/com l'Autorità ha indicato, in sintesi:
 - la previsione di fasi successive per la progressiva individuazione delle categorie di soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP;
 - la Fase 1 è già oggetto della citata deliberazione 158/2024/R/com, con cui, come visto, è stato disposto che possano richiedere all'iscrizione all'ETP i soggetti già accreditati al SII in qualità di controparte commerciale dei clienti finali;
 - nella Fase 2 dovrebbero essere individuati i soggetti che erogano “*servizi connessi all'energia*” (finalità, come anticipato, ulteriore rispetto a quella dei soggetti della Fase 1) ovvero rispondenti alla definizione di “*soggetto ammesso*”, affinché questi possano richiedere l'iscrizione all'ETP a breve termine (si tratta di soggetti già identificati presso esercenti servizi pubblici nei settori energetici, in quanto già accreditati presso le società Gestore dei Sistemi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) o Terna S.p.A. (di seguito: Terna), nonché delle le associazioni rappresentative dei clienti finali di energia con analoga rappresentatività istituzionale);
 - le categorie di soggetti individuate per la Fase 2 dovrebbero includere, in particolare:
 - i soggetti che la normativa - e in particolare, da ultimo, il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 - individua al fine di predisporre progetti e richiedere i c.d. titoli di efficienza energetica, pur non essendo stati assegnati a tali soggetti obblighi di risparmio energetico;
 - i soggetti che operano in qualità di Referenti per configurazioni per l'autoconsumo diffuso, come definiti dal TIAD;
 - i soggetti che svolgono il ruolo di aggregatore e/o di prestatore di servizi di bilanciamento (i c.d. *Balancing Service Provider* o BSP) ai sensi del TIDE;
 - le associazioni rappresentative dei clienti finali di energia, in particolare quelle rappresentate nel CNCU (Consiglio nazionale consumatori e utenti) e le associazioni delle imprese comprese tra le Forze sociali rappresentate nel CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro);
 - si intende, invece, escludere dai soggetti che potranno iscriversi all'ETP nella Fase 2, innanzi tutto, le imprese di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale, seppure previste dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 come

- soggetti che possono predisporre progetti e richiedere i c.d. titoli di efficienza energetica: tale esclusione è motivata in ragione della necessità di rispettare la separazione tra attività di distribuzione e quelle a diretto contatto con il cliente finale; inoltre, si intende escludere soggetti quali l'autoconsumatore individuale, seppure riconosciuto dal TIAD, in quanto trattasi di fattispecie in cui è direttamente il cliente finale ad accedere ai propri dati senza l'intermediazione d'un terzo;
- nella Fase 3, dopo specifiche valutazioni e approfondimento, potranno essere ammessi all'iscrizione all'ETP anche categorie di soggetti ulteriori a quelle di cui sopra, cui afferiscono in particolare soggetti che non operano nei settori dell'energia o dei servizi di efficienza energetica. In particolare, si intende valutare l'inclusione successiva anche dei soggetti interessati a erogare servizi non necessariamente "energetici", come indicato dalla normativa nazionale, ancorché basati sull'utilizzo dei dati storici dei consumi energetici;
 - i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate e che intendano richiedere l'iscrizione all'ETP, dovranno preventivamente accreditarsi al SII. Tale accreditamento prevede che il Gestore del SII verifichi se al soggetto che intende iscriversi all'ETP sia già stato rilasciato il Codice ARERA comprovante l'avvenuta iscrizione del medesimo soggetto all'Anagrafica Operatori dell'Autorità oppure – nei casi in cui l'iscrizione presso l'Anagrafica Operatori dell'Autorità non sia necessaria per le attività che lo stesso soggetto svolge - la verifica che questo sia registrato presso il GSE, Terna, il CNCU o il CNEL;
 - per quanto riguarda il perimetro oggettivo, gli orientamenti espressi con il documento per la consultazione 316/2024/R/com prevedono che i dati messi a disposizione alle Terze parti siano quelli direttamente rilevati dagli strumenti di misura e, previa validazione a cura delle imprese di distribuzione, messi a disposizione del SII, con l'indicazione della data di rilevazione e della tipologia del dato. Più in particolare, l'Autorità ha ritenuto di definirne:
 - la profondità temporale storica (cioè il fatto che siano messi a disposizione dati dei dodici mesi precedenti alla data del consenso, o anche dati riferiti a un periodo più ampio e precedente);
 - la durata, nel caso di finalità relativa all'erogazione di servizi energetici, affinché secondo un approccio "dinamico" siano compresi anche i dati che si rendono disponibili successivamente all'autorizzazione, per un periodo di tempo limitato e predefinito;
 - dal punto di vista operativo, la Terza parte, una volta autorizzata dal cliente finale secondo le modalità e le misure tecniche e organizzative che saranno definite dal l'Acquirente unico in qualità di titolare del trattamento dei dati, abbia accesso a un ambiente predisposto dal SII nell'ambito del quale può scaricare i dati di misura dei punti e delle forniture per i quali è autorizzata. Si prevede inoltre che ciascuna operazione di scarico dei dati svolta dalla Terza parte sia registrata nell'ambito del Registro Informatico di cui alla delibera 158/2024/R/com, reso disponibile anche al cliente finale per quanto di propria competenza, a seguito dell'accesso autenticato al Portale Consumi;

- in merito alle modalità di autorizzazione, l’Autorità ha inteso salvaguardare il principio secondo cui il cliente sia consapevole della propria scelta del fornitore del servizio e che l’autorizzazione produca i suoi effetti solo quando entrambi i soggetti coinvolti (cliente finale e Terza parte scelta) hanno portato a termine gli adempimenti di propria competenza;
- a quest’ultimo riguardo, in particolare, nel documento per la consultazione 316/2024/R/com sono state delineate due possibili opzioni che prevedono, entrambe, una richiesta di autorizzazione da parte della Terza parte, nonché un atto di conferma dell’autorizzazione da parte del cliente finale, i quali devono essere eseguiti in ambienti informatici che consentono la chiara e certa identificazione dei soggetti operanti e la tracciabilità degli atti compiuti. Nel dettaglio:
 - una prima opzione (opzione A) prevede che la Terza parte iscritta all’ETP, nell’ambito delle procedure a essa rese disponibili dal SII, trasmetta una richiesta di conferma dell’autorizzazione al cliente finale (identificato tramite il codice fiscale), specificando le forniture e il periodo temporale per le quali tale conferma è richiesta. Successivamente il cliente, che riceve tale richiesta di conferma nell’ambito della propria area privata del Portale Consumi, ha la possibilità di confermare esplicitamente la propria volontà di concedere l’autorizzazione affinché il Gestore del SII possa fornire alla Terza parte i dati di misura, selezionando la profondità temporale dei dati storici, e associando il POD/PDR destinatario del servizio della Terza parte tra quelli nella propria titolarità;
 - una seconda opzione (opzione B), più complessa, prevede che l’inizializzazione del processo sia a carico del cliente finale, affinché non sia necessario che la Terza parte conosca inizialmente i dati identificativi del cliente finale, ma sia invece quest’ultimo – dopo aver effettuato l’accesso autenticato al Portale Consumi – a scegliere la Terza parte da autorizzare, tramite un “codice accordo” comunicato *offline* nell’ambito di accordi preliminari che siano intervenuti tra le parti. Solo dopo questo primo passaggio, a seguito della successiva conferma della Terza parte, il sistema potrebbe generare la richiesta di conferma dell’autorizzazione che, come nel caso dell’opzione A, richiede al cliente una (ulteriore) conferma esplicita della propria volontà di procedere con l’autorizzazione alla Terza parte preselezionata;
- l’Autorità ha infine condiviso i propri orientamenti in merito alla possibilità, per il cliente finale, di revocare l’autorizzazione concessa alla Terza parte, prevedendo che egli possa indicare se la propria revoca si limiti all’interruzione della messa a disposizione di ulteriori dati (nel caso di approccio dinamico e quindi di messa a disposizione per la finalità dei servizi connessi all’energia) o richieda anche la cancellazione dei dati fino ad allora messi a disposizione.

CONSIDERATO CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 316/2024/R/com sono pervenute osservazioni e proposte da parte di 19 soggetti partecipanti alla consultazione, di cui:

dodici tra imprese di vendita o associazioni rappresentative di imprese che esercitano la medesima attività (due di esse con un documento congiunto), un'associazione rappresentativa di clienti domestici e un'altra associazione rappresentativa delle piccole-medie imprese (di seguito: associazione PMI); un'associazione delle società di servizi energetici (di seguito: associazione ESCo); un'impresa sviluppatrice di *software* in ambito energetico; una società di servizi energetici e un soggetto che gestisce un sito *internet* per la comparazione delle offerte di fornitura energetica (di seguito: soggetto comparatore);

- in generale, i soggetti partecipanti alla consultazione hanno espresso interesse e soddisfazione per il procedimento avviato dall'Autorità e per gli orientamenti indicati nel documento per la consultazione 316/2024/R/com, in tema di messa a disposizione dei dati dei clienti finali alle Terze parti, condividendo anche l'attenzione riposta negli aspetti di tutela del mercato e del cliente finale di cui è sottolineata l'importanza del ruolo attivo e la necessità di preventivi accordi tra il cliente finale e la Terza parte;
- con riferimento all'orientamento di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP:
 - tutti i partecipanti alla consultazione condividono l'orientamento dell'Autorità di differenziare in fasi il completamento della disciplina del perimetro soggettivo, e quindi le tipologie di terze parti che possono richiedere l'iscrizione all'ETP;
 - un'associazione di imprese di vendita sostiene che sarebbe necessario garantire che la richiesta dei dati debba essere esclusivamente finalizzata all'offerta di servizi associati alla fornitura di energia e non ad altre tipologie di beni o servizi;
 - sono inoltre pervenute alcune proposte per adottare differenti gradualità:
 - alcuni soggetti, tra operatori e associazioni, propongono di accorpere la Fase 1 e la Fase 2, quantomeno con riferimento ai soggetti che già operano nell'offerta di servizi energetici, anche per evitare vantaggi competitivi tra venditori e altri soggetti che possono operare come Terze parti;
 - al contrario, due associazioni di imprese, congiuntamente, e un operatore integrato suggeriscono che sia previsto un periodo di tempo pari a 6 o 12 mesi in cui sia prevista l'operatività della sola Fase 1, cioè che possano iscriversi all'ETP le sole imprese di vendita;
 - altre associazioni propongono di posticipare ulteriormente la Fase 3 al fine di consentire ulteriori valutazioni in quanto ritengono che l'inclusione di soggetti che attualmente operano al di fuori del contesto energetico potrebbe risultare critico sotto il profilo della loro identificazione e compromettere l'adeguata gestione dei dati;
 - un'impresa di vendita e una società di servizi energetici ritengono infine opportuno che le imprese di vendita possano utilizzare i dati di misura per entrambe le finalità previste (ovvero anche per l'erogazione di servizi connessi all'energia, oltre che per il confronto di offerte comparabili);
- più in particolare, in merito alla definizione del perimetro soggettivo:
 - gli operatori condividono la necessità di definire adeguati requisiti per individuare le tipologie di soggetti che intendono essere ammessi all'ETP (anche

sulla base di qualificazioni o requisiti di affidabilità oppure della pregressa anzianità operativa nel settore), con particolare riferimento ai soggetti esterni al settore energetico che saranno eventualmente inclusi nella Fase 3. Il soggetto comparatore suggerisce invece che qualunque soggetto giuridico, almeno a medio-lungo termine, possa essere autorizzato dal cliente finale;

- gli operatori condividono inoltre, in generale, l'individuazione da parte dell'Autorità delle diverse tipologie di soggetti che possono richiedere l'iscrizione all'ETP, anche ritenendo necessaria la definizione dei requisiti avvenga in anticipo rispetto all'entrata in operatività. Alcuni di essi propongono comunque alcuni aggiustamenti al fine di tenere conto di aspetti specifici:
 - o alcuni soggetti o associazioni (rappresentanti sia imprese di vendita che società di servizi energetici e associazione ESCo) suggeriscono che, tra i soggetti individuati dalla normativa nell'ambito del c.d. meccanismo dei titoli di efficienza energetica, non siano ammesse all'ETP le società dotate di sistema di gestione certificato ISO 50001 o i soggetti che abbiano nominato un Esperto in Gestione dell'Energia ai sensi della norma UNI-CEI 11339 (di seguito: EGE), senza il possesso di altri requisiti tra quelli previsti, in quanto ciò non è ritenuto di per sé rappresentativo dell'adeguata capacità di offrire servizi connessi all'energia a terzi. Peraltro, un'altra associazione ritiene che, i Referenti per configurazioni per l'autoconsumo diffuso, come definiti dal TIAD, dovrebbero aver preventivamente nominato un EGE;
 - o alcuni soggetti propongono che, almeno per la Fase 3, l'ammissibilità all'ETP sia altresì condizionata dalla verifica che l'oggetto sociale dei soggetti includa attività quali la comparazione di offerte o l'offerta di servizi energetici;
 - o alcune associazioni propongono inoltre di estendere l'ammissibilità all'ETP ai soggetti *ex* TIAD con funzione di "delegati al riparto dell'energia condivisa" come definiti nelle regole operative del GSE, essendo volti al controllo dei dati di consumo o immissione dell'energia dei partecipanti alla configurazione;
 - o la società di servizi energetici ritiene che i soggetti dotati di certificazione UNI 11352, UNI 11339 o ISO 50001 possano anche non essere già identificati presso le anagrafiche delle società GSE o Terna per poter richiedere l'iscrizione all'ETP;
- diversi venditori di energia ed esercenti servizi energetici propongono che la Terza parte autorizzata dal cliente possa avvalersi di un ulteriore soggetto ai fini dell'elaborazione dei dati di misura messi a disposizione, a condizione che tale soggetto sia anch'esso ammesso all'ETP e vi sia un assenso diretto del cliente all'ulteriore condivisione dei dati;
- molti degli operatori che condividono la necessità definire con precisione i requisiti che le Terze parti devono rispettare per essere ammessi all'ETP, suggeriscono altresì controlli e monitoraggi al fine di evitare abusi, usi impropri e richieste di autorizzazioni massive senza accordi preliminari con il cliente, anche a pena dell'esclusione dallo stesso elenco;

- in merito alle modalità di iscrizione all'ETP, gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorità per cui sia necessario che le Terze parti si accreditino al SII;
- con riferimento alla definizione del perimetro oggettivo (ovvero dell'individuazione dei dati mettere a disposizione alle Terze parti):
 - la maggioranza degli operatori condivide il *set* individuato dall'Autorità e, in particolare, che ne siano esclusi i dati di natura commerciale;
 - alcune imprese di vendita ritengono invece che dovrebbero essere messi a disposizione anche informazioni proprie del contratto di fornitura (quali la tipologia di cliente, il tipo di mercato in cui questo è servito, la data di attivazione della fornitura, l'esistenza di *switching* pregressi o le caratteristiche dell'offerta in corso) mentre l'associazione delle società di servizi energetici e le due associazioni di imprese congiunte propongono che siano messi a disposizione tutti i dati disponibili al cliente nel Portale Consumi;
 - altre imprese di vendita e l'associazione PMI propongono inoltre che siano messi a disposizione ulteriori dati di natura tecnica quali la potenza installata e prelevata e la tipologia del contatore installato oppure i dati relativi all'energia reattiva e, per quanto riguarda il gas naturale, anche la capacità di trasporto attribuita al singolo punto mentre un'altra impresa richiede che possano essere messi a disposizione delle parti terze (e non del cliente) anche dati di misura non validati dalle imprese di distribuzione, ulteriori rispetto a quelli che queste ultime mettono a disposizione del SII secondo quanto previsto dalla regolazione;
 - il soggetto comparatore ritiene che le informazioni fornite nel documento per la consultazione non consentano di poter fornire un parere e che i dati debbano includere anche tutti gli elementi tecnici necessari alla loro corretta interpretazione, come i coefficienti di trasformazione delle letture, e che eventuali dati di consumo siano già messi a disposizione convertiti nell'idonea unità di misura;
- in merito al periodo temporale cui si riferiscono i dati messi a disposizione:
 - molti soggetti partecipanti alla consultazione condividono l'orientamento secondo cui il periodo di riferimento possa variare sia nella profondità storica che nella durata, a seconda della finalità prevista;
 - per quanto riguarda in particolare la messa a disposizione finalizzata allo sviluppo di offerte commerciali, alcuni operatori condividono la profondità temporale indicata nella consultazione (12 mesi) mentre altri propongono una durata maggiore;
 - per quanto riguarda la durata del periodo di messa a disposizione dei dati successivi all'autorizzazione da parte del cliente, parte dei soggetti partecipanti alla consultazione indicano siano preferibili almeno 24 mesi o direttamente 36 mesi, corrispondenti alla profondità massima dei dati disponibili al Portale Consumi. Alcuni propongono che la durata del periodo di messa a disposizione dei dati sia pari di *default* a 36 mesi, salvo diversa indicazione da parte del cliente che dovrebbe avere la facoltà di ridurre a 12 mesi;

- nel condividere l'opportunità dell'approccio dinamico nel caso di messa a disposizione finalizzata all'erogazione di servizi energetici, alcuni soggetti e associazioni ritengono che sia opportuno non definire una durata predeterminata (con la necessità di una nuova autorizzazione da parte del cliente al termine) ma che il rinnovo avvenga automaticamente, previo apposito *alert* nei confronti del cliente, ferme restando la durata dell'accordo con la Terza parte e la possibilità da parte dello stesso cliente di revocare l'autorizzazione;
- un'associazione delle imprese di vendita propone infine che almeno i clienti finali di maggiori dimensioni possano avere a disposizione più opzioni di messa a disposizione dei dati al fine di poter valutare quale sia maggiormente utile, anche tenendo conto di eventuali accordi già in essere con le Terze parti;
- per quanto riguarda l'autorizzazione da parte del cliente finale nei confronti della Terza parte scelta:
 - la grandissima parte dei soggetti partecipanti alla consultazione, sia dal lato delle imprese di vendita che delle associazioni dei consumatori, ritiene preferibile l'opzione A tra le due presentate dall'Autorità, al fine di semplificare il processo in capo al cliente e agevolare lo sviluppo dell'offerta dei servizi da parte delle Terze parti; un'associazione di imprese aggiunge che potrebbe essere opportuno prevedere l'opzione A per i soli clienti non domestici, con la stessa finalità di alleggerire le procedure preliminari alla messa a disposizione dei dati, riservando l'opzione B ai soli clienti domestici;
 - due imprese di vendita, invece, preferiscono l'opzione B: una di esse a valere per tutti i clienti e l'altra con riferimento alle sole Terze parti diverse dalle imprese di vendita;
 - alcuni soggetti, inoltre, pur esprimendo una preferenza tra le due opzioni descritte dall'Autorità, propongono anche che il cliente possa rilasciare un mandato, la cui struttura potrebbe essere *standard*, al fine di condividere più direttamente i dati;
 - alcuni operatori (le due associazioni che hanno presentato osservazioni congiunte e due imprese di vendita), nel preferire l'opzione A, suggeriscono altresì di valutare opzioni alternative ancora più semplici, che permettano di evitare al cliente finale di compiere una conferma dell'autorizzazione presso l'area privata del Portale Consumi, quali ad esempio la sottoscrizione di un *addendum* all'accordo con la Terza parte o il poter ricorrere ai canali utilizzati abitualmente dalle imprese di vendita per le proprie attività commerciali;
 - il soggetto comparatore non condivide invece che la messa a disposizione dei dati avvenga presso un ambiente da cui i dati possono essere scaricati e propone che il processo di autorizzazione avvenga invece per il tramite del protocollo OAuth 2.0 che permetterebbe, a dire della società, alle Terze parti di registrare, sul Portale consumi o sul SII, le proprie applicazioni per essere autorizzati dal cliente finale e avere accesso più immediato ai dati di misura;
- in merito alle modalità per la revoca dell'autorizzazione fornita da parte dei clienti finali:

- i soggetti partecipanti alla consultazione condividono la necessità che siano questi ultimi a decidere quando interrompere la messa a disposizione dei propri dati, seppure abbiano espresso opinioni discordanti sugli effetti di tale revoca; l'associazione delle società di servizi energetici propone che anche le Terze parti possano rinunciare all'autorizzazione;
- in particolare, alcuni operatori ritengono che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione sia imprescindibile la cancellazione dei dati sino ad allora messi a disposizione mentre altri ritengono preferibile che sia il cliente a esprimersi al riguardo;
- alcuni soggetti, sia imprese di vendita che società di servizi energetici, suggeriscono inoltre che la cancellazione dei dati da parte delle Terze parti debba avvenire solo dopo un certo periodo di tempo dalla revoca dell'autorizzazione, anche al fine di poter completare le proprie valutazioni, fino a poter non essere prevista.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- al fine di acquisire il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali previsto dalla deliberazione di avvio del procedimento 158/2024/R/com, l'Autorità ha avviato una proficua collaborazione con gli Uffici del medesimo e ha, infine, inviato al Garante per la protezione dei dati personali lo schema del presente provvedimento;
- con il provvedimento GDPDP 695/2024, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere favorevole allo schema trasmessogli.

RITENUTO:

- necessario individuare i requisiti generali e i principi tecnici che possano permettere ai clienti finali di mettere a disposizione, con modalità sicure, i propri dati di misura alle Terze parti autorizzate, come disposto dalla Legge Concorrenza 2022; e che a tal fine sia altresì necessario tenere conto dell'attuale modello di funzionamento del Portale Consumi – che è stato istituito con la deliberazione 270/2019/R/com sentito il Garante per la protezione dei dati personali – nonché del parere GDPDP 695/2024;
- necessario altresì assicurare, in generale, che il cliente finale sia pienamente consapevole del processo di scelta della Terza parte cui decide di mettere a disposizione i propri dati e ciò avvenga esclusivamente in coerenza con le due finalità previste dalla legislazione europea e nazionale: il confronto di offerte comparabili e l'erogazione di servizi connessi all'energia. A tale fine, l'Autorità ritiene necessario che il cliente abbia facoltà di indicare la finalità per cui mette a disposizione i propri dati, accogliendo così anche il suggerimento da parte di due soggetti partecipanti affinché non vi sia una rigida correlazione tra la categoria di Terza parte autorizzata e la finalità dell'autorizzazione, in modo da lasciare più opportunità al mercato per svilupparsi;
- opportuno confermare, come condiviso dagli operatori nell'ambito della consultazione, di procedere per fasi graduali alla progressiva estensione dei soggetti

iscrivibili all'ETP e, in quanto tali, autorizzabili da parte delle Terze parti, definendo i requisiti di ammissibilità. In tale prospettiva, quindi:

- si intende procedere alla Fase 2 con categorie di soggetti selezionate tra quelle indicate nel documento per la consultazione 316/2024/R/com per tale fase, senza accogliere invece il suggerimento di limitare l'ammissibilità all'ETP per i prossimi mesi alle sole imprese di vendita: è infatti intenzione dell'Autorità rendere effettiva la messa a disposizione dei dati non appena tecnicamente possibile per entrambe le finalità indicate dalla normativa e, quindi, contestualmente per i soggetti che si sono potuti iscrivere all'ETP già nella Fase 1 e quelli che si potranno iscrivere nella Fase 2; ciò all'evidente fine di evitare vantaggi competitivi come segnalato in consultazione;
- si rimanda invece a successive valutazioni, come condiviso anche da più operatori, l'ammissibilità all'ETP per i soggetti della Fase 3 che, a differenza degli altri, tipicamente operano al di fuori del contesto energetico e non risultano iscritti in elenchi identificativi; risulta, infatti, necessario compiere ulteriori approfondimenti anche in merito alla condivisa esigenza di verificabilità dei requisiti di tali nuovi soggetti da parte del Gestore del SII;
- opportuno confermare la definizione dei requisiti affinché solo determinate categorie di soggetti possano richiedere l'iscrizione all'ETP, confermando quindi l'esigenza, almeno per la Fase 2, che detti soggetti siano già identificati presso gli enti indicati nel documento per la consultazione (GSE per i soggetti operanti nei servizi energetici e nell'autoconsumo; Terna per i soggetti operanti nei servizi di flessibilità; il CNCU o il CNEL per le associazioni dei consumatori, rispettivamente domestici o non domestici);
- anche accogliendo alcune osservazioni pervenute, opportuno quindi confermare gli orientamenti esposti nel documento per la consultazione per tutte le categorie di soggetti ivi delineate per la Fase 2, con l'eccezione delle società che abbiano nominato un EGE e delle società che si siano dotate di sistema di gestione certificato ISO 50001: per tali soggetti, condividendo le motivazioni pervenute, si rimanda ai successivi approfondimenti riferiti alla Fase 3;
- analogamente opportuno estendere l'ammissibilità all'ETP, rispetto a quanto inizialmente previsto, anche ai delegati dei Referenti per le configurazioni di autoconsumo di cui al TIAD, delegati al riparto dell'energia condivisa, come definiti nelle regole operative del GSE;
- opportuno altresì non accogliere la proposta, formulata da più operatori, di riconoscere alla Terza parte autorizzata dal cliente la facoltà di avvalersi di un ulteriore soggetto ai fini dell'elaborazione dei dati di misura messi a disposizione (seppure anch'esso iscritto all'ETP e previo assenso del cliente all'ulteriore condivisione dei dati); tale facoltà, infatti, può comportare il rischio di una minore consapevolezza da parte dello stesso cliente e di una poca chiarezza e trasparenza nella gestione dei suddetti dati, mentre si ritiene che il rapporto tra il cliente e il soggetto cui sono messi a disposizione i dati debba essere il più diretto e chiaro possibile;

- necessario confermare, come condiviso dai partecipanti alla consultazione, che le Terze parti si accreditino al SII al fine di richiedere l'iscrizione all'ETP al Gestore del SII, che verifica il possesso dei requisiti previsti, secondo le modalità dallo stesso definite;
- opportuno rimandare a successive valutazioni la definizione degli eventuali corrispettivi per l'accesso e l'operatività dell'ETP, come già previsto nell'ambito del SII per alcune tipologie di soggetti che vi operano, a carico dei nuovi soggetti terzi che richiederanno l'accesso al SII contestualmente all'ammissione all'ETP; a tal fine, risulta infatti necessario avere contezza della numerosità di tali soggetti e quantificare di conseguenza i costi aggiuntivi necessari per il Gestore del SII, come peraltro già indicato nel documento per la consultazione 316/2024/R/com;
- necessario definire il perimetro oggettivo, confermando i principi già delineati dall'Autorità con il documento per la consultazione. In particolare, si prevede:
 - di fare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 210/2021 (ai sensi del quale tale perimetro oggettivo deve essere costituito dai dati di misurazione dell'energia elettrica immessa nella rete e di consumo) e dal Regolamento di esecuzione (che si riferisce ai “*dati di misurazione e consumo*” ovvero alle letture del consumo di energia elettrica prelevata dalla rete, dell'energia elettrica immessa nella rete, o del consumo di energia elettrica generata da impianti di produzione in loco collegati alla rete);
 - che, come condiviso dalla maggioranza dei soggetti partecipanti alla consultazione, siano messi a disposizione delle Terze parti, oltre al POD o PDR della fornitura, solo i dati (effettivi) direttamente rilevati dagli strumenti di misura, validati dalle imprese di distribuzione e disponibili nell'ambito del SII, con l'indicazione della data di rilevazione e della tipologia del dato. L'Autorità intende quindi confermare che siano esclusi sia i dati diversi dalle mere misurazioni (tra cui, tipicamente, dati di natura economica o commerciale propri dei venditori in merito ai prezzi e alla fatturazione dell'energia, peraltro non disponibili nel SII, né nel Portale Consumi) e le elaborazioni di queste ultime, sia i dati propri del contratto (tra cui, per esempio, la denominazione del venditore, la tipologia di cliente, il tipo di mercato, la data di attivazione della fornitura o eventuali *switching* pregressi);
 - di confermare quindi che la granularità dei dati di misura messi a disposizione sia la medesima effettivamente resa disponibile dalle imprese di distribuzione attraverso il SII, secondo la vigente regolazione in materia; non può invece essere accolta la proposta, emersa in consultazione, di mettere a disposizione delle sole Terze parti ulteriori dati non validati, in aggiunta quindi a quelli disponibili ai clienti per il tramite del Portale Consumi, in quanto, oltre a non risultare coerente con le disposizioni normative sopra richiamate, richiederebbe una radicale revisione della regolazione del servizio di misura e del SII, dal momento che i dati non validati non sono nella disponibilità né delle imprese distributrici né del SII;
 - di comprendere tra i dati di misura messi a disposizione anche il dato della potenza massima assorbita, secondo l'effettiva disponibilità nell'ambito del SII,

- accogliendo la proposta di alcuni operatori: si ritiene, infatti, che tale valore, che non ha natura commerciale, possa essere utile al fine sia della comparazione delle offerte energetiche e della valutazione dell'opportunità di modificare la potenza contrattualmente impegnata, sia dell'offerta di servizi connessi all'energia e della valutazione dell'andamento dei prelievi di energia elettrica;
- di non poter accogliere, almeno allo stato attuale, il suggerimento da parte dell'associazione PMI in merito alla possibilità di messa a disposizione anche dei dati relativi all'energia reattiva e, per quanto riguarda il gas naturale, della capacità di trasporto attribuita al singolo punto, in quanto si tratta di dati che, almeno finora, non sono messi a disposizione del cliente attraverso il Portale Consumi;
 - necessario altresì definire il periodo di riferimento del quale sono messi a disposizione i dati - sia nei termini della profondità temporale storica che della durata del periodo successivo all'autorizzazione - in funzione della tipologia di servizio scelto dal cliente, confermando molti degli aspetti delineati nel documento per la consultazione, come peraltro condiviso da molti soggetti partecipanti alla consultazione. In particolare, l'Autorità ritiene opportuno:
 - che, nel caso di autorizzazione concessa per la finalità del confronto di offerte comparabili, il periodo di riferimento di messa a disposizione dei dati di misura sia compreso tra la data di autorizzazione e i dodici o ventiquattro mesi precedenti, se disponibili, su indicazione del cliente;
 - che, nel caso di autorizzazione concessa per la finalità dell'erogazione di servizi energetici, il periodo di riferimento di messa a disposizione dei dati di misura sia compreso tra dodici mesi precedenti alla data di autorizzazione, se disponibili, e, secondo indicazioni da parte del cliente con dettaglio mensile, al più ventiquattro mesi dalla data di autorizzazione, o comunque sino alla data di fine della validità dell'autorizzazione o dell'eventuale revoca della stessa da parte del cliente;
 - accogliere quindi alcune osservazioni pervenute e individuare un termine ultimo entro cui si esaurisca il periodo di riferimento di messa a disposizione dei dati di misura – senza pertanto accogliere i suggerimenti di periodi più estesi o di rinnovi automatici o semiautomatici degli accordi tra cliente e Terza parte: in tal modo, infatti, si intende salvaguardare, da un lato, l'esigenza di disporre di una base di dati adeguata anche all'erogazione di servizi connessi all'energia e, dall'altro, l'esigenza di limitare la disponibilità dei dati allo stretto necessario, riconoscendo al cliente di scegliere un periodo di più breve durata;
 - opportuno prevedere, tenendo conto delle osservazioni pervenute, che il processo di autorizzazione da parte del cliente finale di ciascuna Terza parte sia definito sulla base dell'opzione A, largamente preferita dai soggetti partecipanti alla consultazione in ragione delle sue maggiori semplicità e fruibilità da parte del cliente finale, ritenendo che comunque garantisca adeguatamente i requisiti di sicurezza e di garanzia della consapevolezza del cliente in considerazione del fatto che al cliente finale è richiesto di gestire tale autorizzazione solo nella propria area privata del Portale Consumi, a cui può accedere previa autenticazione tramite il Sistema

Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2 o tramite carta di identità elettronica (CIE);

- in particolare, quindi, opportuno prevedere che:
 - i soggetti iscritti all’ETP possano presentare nell’ambito del SII la richiesta di autorizzazione alla messa a disposizione dei dati di misura di un cliente finale, secondo le modalità tecniche definite dal Gestore del SII, recante le seguenti informazioni:
 - codice POD e/o PDR della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di cui è titolare il cliente;
 - codice Fiscale/Partita IVA del cliente;
 - dichiarazione in merito all’esistenza di un contratto/accordo con il cliente finale, verificabile su richiesta;
 - finalità di utilizzo dei dati: comparazione delle offerte commerciali e/o erogazione di servizi connessi all’energia;
 - il Gestore del SII, positivamente verificata la coerenza tra le informazioni del cliente di cui sopra e quelle presenti nel RCU, comunichi tale esito alla Terza parte richiedente e genera una richiesta di autorizzazione nell’area privata del Portale Consumi del corrispondente cliente finale;
 - l’autorizzazione di cui sopra debba essere confermata dal cliente (nel caso di persona fisica) entro un periodo molto breve (corrispondente a 3 giorni lavorativi), al termine del quale la richiesta di autorizzazione è cancellata, onde assicurare il rispetto del requisito di consapevolezza che si intende perseguire, prevedendo che, nel medesimo caso di cliente persona fisica, qualora vengano formulate da Terze parti altre richieste di autorizzazione mentre ve ne sia già una attiva (ovvero nei 3 giorni lavorativi a disposizione del cliente) e al fine di ridurre i rischi connessi a una non piena consapevolezza delle scelte, le altre richieste siano rese visibili al cliente, nella sua area privata, solo quando la prima richiesta sarà stata o confermata o annullata, e comunque una alla volta in ordine di formulazione;
- opportuno non accogliere quindi i suggerimenti in merito a procedure di autorizzazione che non prevedano l’esplicito consenso da parte del cliente finale per il tramite del Portale Consumi per i medesimi motivi sopra indicati;
- opportuno, inoltre, che nel caso di autorizzazione oggetto di accettazione da parte del cliente, siano trasmessi alla Terza parte anche indicazioni, fornite dallo stesso cliente, in merito alla finalità di utilizzo dei dati di misura, al periodo di riferimento dei dati di misura e dei termini temporali di validità dell’autorizzazione affinché queste scelte siano tenute in considerazione da parte del Gestore del SII per la messa a disposizione alla Terza parte;
- necessario, infine, prevedere disposizioni in merito al termine del periodo di efficacia dell’autorizzazione e alla sua revoca da parte del cliente finale, disponendo che:
 - il Gestore del SII dia notizia della revoca alla Terza parte, a cui impedisce ulteriori accessi ai dati sino ad allora messi a disposizione;
 - la Terza parte debba procedere alla cancellazione dei dati precedentemente scaricati;

- opportuno prevedere che la messa a disposizione dei dati abbia termine contestualmente alla revoca dell'autorizzazione disposta dal cliente finale, e non, come chiesto da alcuni operatori, solo successivamente; ciò al fine di salvaguardare la volontà del cliente finale;
- necessario infine prevedere che il Gestore del SII svolga attività di controllo e monitoraggio sulla messa a disposizione dei dati, come condiviso da quasi tutti gli operatori, al fine di segnalare all'Autorità eventuali violazioni della regolazione (attraverso relazioni dettagliate sull'operatività e sugli accessi nei casi in cui emergessero usi impropri non corretti delle Terze parti), e mettere a disposizione eventuali elementi per l'eventuale miglioramento della stessa. Si ritiene anche necessario prevedere la rimozione dall'ETP dei soggetti che risultino privi dei requisiti necessari per l'iscrizione.

RITENUTO, INOLTRE:

- necessario modificare il vigente Regolamento Portale Consumi, affinché il cliente finale - nell'area privata cui accede mediante autenticazione forte come previsto in base al parere reso con provvedimento GPDP 131/2019 - possa, oltre ad accedere direttamente ai dati delle proprie forniture di energia, anche gestire le autorizzazioni alla messa a disposizione dei propri dati rilasciate nei confronti delle Terze parti autorizzabili, nei limiti e secondo le disposizioni di cui ai punti precedenti;
- necessario aggiornare, altresì, il medesimo Regolamento al fine di tenere conto dell'avvenuta implementazione di alcune funzionalità per il cliente finale, ulteriori rispetto a quanto originariamente previsto – quali la disponibilità del dato della potenza massima assorbita o la possibilità di autenticazione del cliente anche tramite carta d'identità elettronica – nonché delle necessarie modifiche nelle aree informative dell'area pubblica del Portale;
- in ragione della numerosità delle modifiche da apportare al Regolamento Portale Consumi ai sensi dei due precedenti punti, per semplicità amministrativa e razionalizzazione della materia, opportuno pubblicare direttamente una nuova di tale testo normativo, che andrà a sostituire quello adottato con la deliberazione 270/2019/R/com; le parti del predetto Regolamento che non saranno modificate ai sensi dei precedenti due punti si intendono meramente confermate e non costituiscono nuovo esercizio del potere regolatorio dell'Autorità;
- opportuno prevedere che per l'accreditamento al SII dei soggetti appartenenti alle categorie della Fase 2 non sia necessaria l'iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità, se non già iscritti, dal momento che non si tratta di soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità;
- opportuno rinviare a successivo provvedimento, all'esito di approfondimenti e valutazioni anche a seguito di una successiva consultazione pubblica, l'individuazione delle categorie di soggetti che potranno iscriversi all'ETP nella Fase 3.

RITENUTO, DA ULTIMO, CHE:

- al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione in tema di procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati, in considerazione dei compiti conferiti all'Autorità dal novellato decreto legislativo 102/2014 in materia, nonché del fatto che per effetto del presente provvedimento il Gestore del SII svolgerà, oltre ai ruoli già indicati, anche il ruolo previsto dall'articolo 8 (amministratore delle autorizzazioni) del Regolamento di esecuzione, sia opportuno designare il Gestore del SII quale soggetto preposto per l'espletamento delle specifiche attività relative alla pubblicazione e *reporting* delle prassi nazionali per l'accesso ai dati previste nell'ambito del suddetto Regolamento di esecuzione

DELIBERA

1. di approvare la “*Disciplina relativa all’accesso di terze parti autorizzate ai dati di misura di energia elettrica e gas naturale*” di cui all’Allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l’aggiornamento del “*Regolamento di funzionamento del portale consumi di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 205/2017*” di cui all’Allegato B della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere che le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. si applichino a decorrere dalla data del 1 ottobre 2025;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del SII affinché possa prevedere, in qualità di autonomo titolare dei dati personali presenti sul SII e sul Portale Consumi, alla definizione delle specifiche tecniche necessarie all’implementazione di quanto previsto dal presente provvedimento;
5. di dare altresì mandato al Gestore del SII di svolgere le attività specifiche previste dal Regolamento di esecuzione in tema di procedure non discriminatorie e trasparenti per l’accesso ai dati, e in particolare quelle relative alla mappatura della prassi nazionale di gestione dei dati e il conseguente *reporting* di tali prassi nei confronti della Commissione;
6. di inviare il presente provvedimento al Garante per la protezione dei dati personali, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e al Gestore del SII;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito *internet* dell’Autorità www.arera.it e di prevedere che dalla data di cui al punto 3. l’Allegato A alla deliberazione 270/2019/R/com sia sostituito dall’Allegato B della presente deliberazione.

26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini